

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

### MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

#### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ E ALLE FORME DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D'IMPRESA **ART. 1, C. 385**

È estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (dal 10% al 5% già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

La disciplina concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

#### RIDUZIONE TRANSITORIA DELLA CONTRIBUZIONE PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI **ART. 1, C. 186**

**I soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.**

La riduzione è riconosciuta **per 36 mesi** e decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società.

La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l'eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.

Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

La scelta della riduzione in esame è operata dall'assicurato mediante comunicazione telematica all'Inps.

Sotto il profilo della disciplina dell'Unione europea, l'agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.

La facoltà è ammessa **anche per i collaboratori familiari** che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

#### CONGEDO PARENTALE

**ART. 1, CC. 217-218**

Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi **entro il 6° anno di vita del bambino** – ovvero entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di

adozione o affidamento –, la misura dell'indennità per congedo parentale è **elevata all'80%** (anziché al 60%, già previsto per il 2° mese, e al 30%, già previsto per il 3° mese).

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di 2 mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale.

Il nuovo elevamento non si applica per i casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2024; è fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il 2° mese. Quest'ultimo elevamento è stato già riconosciuto dall'articolo 1, c. 179 L. 213/2023, e può essere ora fruito anche nel periodo successivo all'anno 2024; restano esclusi i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2023.

In conseguenza di tale disposizione, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'80% sono dunque elevati da 1 a 3 mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al 6° anno summenzionato).

#### DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI MADRI

#### ART. 1, C. 219-220

Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, **a decorrere dall'anno 2025**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un **parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Le lavoratrici devono **essere madri di 2 o più figli** e l'esonero contributivo spetta **fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo**; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli **anni 2025 e 2026** l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 180 L. 213/2023.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la **retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua**, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro 30 giorni dal 1.01.2025, con decreto sono disciplinate le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Per le **lavoratrici autonome** iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è **parametrato al valore del livello minimo di reddito** previsto dall'art. 1, c. 3 L. 233/1990.

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.